



Istituto Nazionale  
di Previdenza  
per i Dipendenti  
dell'Amministrazione  
Pubblica

**DIREZIONE CENTRALE  
RAGIONERIA E FINANZE  
Ufficio del Dirigente Generale  
Area Tributi**

Roma, 10 marzo 2010

**Ai DIRIGENTI GENERALI  
CENTRALI E REGIONALI**

**Ai DIRIGENTI DEGLI UFFICI CENTRALI,  
REGIONALI, PROVINCIALI,  
TERRITORIALI E DELLE STRUTTURE  
SOCIALI**

**NOTA OPERATIVA N. 1**

**Ai COORDINATORI GENERALI  
DELLE CONSULENZE PROFESSIONALI**

**Allegati: 1**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Modello 730/2010 – Redditi 2009. Novità, chiarimenti e modalità per la compilazione.**

Al fine di agevolare la compilazione del Modello 730/2010, come gli anni scorsi si indicano, nell'allegato alla presente Nota operativa, le principali novità intervenute per il corrente anno in ordine all'assistenza fiscale.

Nell'allegato si evidenziano principi generali e modalità di compilazione per le parti del Modello più comuni con i chiarimenti necessari.

Il testo della presente Nota operativa sarà disponibile per tutti i dipendenti e pensionati sul sito Internet e Intranet all'indirizzo > "Normativa interna" > Materia > **"730"**.

Con l'occasione si rammenta che il Modello 730/2010 cartaceo, utile per la compilazione della dichiarazione a chi richiede assistenza fiscale diretta al sostituto d'imposta o indiretta ai CAF, può essere scaricato dal sito > [www.agenziaentrate.gov.it/Strumenti/Modulistica/Modelli di dichiarazione 2010>730/2010](http://www.agenziaentrate.gov.it/Strumenti/Modulistica/Modelli%20di%20dichiarazione%202010%20730/2010).

**IL DIRETTORE DI RAGIONERIA**

**Dr. Giuseppe BEATO  
(f.to G. Beato)**

<u>INDICE DEGLI ARGOMENTI</u>	Pagina
Limite in euro per avere un debito/credito .....	3
Termine di presentazione del modello .....	3
Chi può presentare il modello .....	3
Chi non può presentare il modello .....	3
Redditi dichiarabili con l'utilizzo del modello .....	3
Obbligo di presentazione della dichiarazione .....	4
Esonero dalla presentazione della dichiarazione .....	4
Redditi a tassazione separata .....	5
Codice fiscale .....	5
<b>FRONTESPIZIO</b> .....	<b>5</b>
☞ Dichiarazione congiunta .....	5
☞ Stato civile .....	6
☞ Residenza anagrafica .....	6
☞ Domicilio fiscale .....	6
<b>CONIUGE E FAMILIARI A CARICO</b> .....	<b>7</b>
☞ Ulteriore detrazione con 4 o più figli .....	8
☞ Condizione per essere a carico .....	8
☞ Casi particolari .....	9
<b>QUADRO A – Redditi dei terreni</b> .....	<b>10</b>
<b>QUADRO B – Redditi dei fabbricati</b> .....	<b>11</b>
☞ Norme generali sul possesso di fabbricati .....	13
☞ Indicazione dell'Ici dovuta nel 2009 .....	13
<b>QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati</b> .....	<b>14</b>
☞ Sez. I – Redditi lavoro dipendente .....	14
☞ Sez. II – Redditi assimilati ( <i>assegno divorzile</i> ) .....	15
☞ Sez. III – Ritenute Irpef e Add. regionale .....	15
☞ Sez. IV – Addizionale comunale .....	16
<b>QUADRO D – Altri redditi</b> .....	<b>16</b>
☞ Rigo D 3 – Compensi lavoro autonomo .....	16
☞ Rigo D 5 – Redditi diversi .....	17
<b>QUADRO E – Oneri e spese</b> .....	<b>18</b>
<b>QUADRO F – Acconti, ritenute ed eccedenze</b> .....	<b>18</b>
☞ Sez. I – Acconti Irpef e Addizionali .....	18
☞ Sez. III – Eccedenze precedenti dichiarazioni .....	18
☞ Sez. IV – Ritenute e acconti sospesi .....	19
☞ Sez. V – Saldo 2009, Acc. 2010, rateizzazione .....	19
☞ Sez. VII – Modello 730 integrativo .....	19
<b>QUADRO G – Crediti d'imposta</b> .....	<b>20</b>
☞ Sez. I – Credito relativo ai fabbricati .....	20
☞ Sez. IV – Immobili sisma Abruzzo .....	20
<b>QUADRO I – ICI</b> .....	<b>21</b>



### LIMITE IN EURO PER AVERE UN DEBITO/CREDITO

Il limite minimo per versare o ricevere un rimborso per ritenute Irpef, ritenute per addizionale comunale e ritenute per addizionale regionale, dopo la liquidazione del Modello 730 (o Unico) è stabilito in euro 12,00. Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente entro il suddetto limite non dovrà versare imposta o essere rimborsato.

### TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

**Entro il 30 aprile 2010** se il modello è presentato al sostituto d'imposta (Inpdap);

**Entro il 31 maggio 2010** se il modello viene presentato *al Caf o ad un professionista abilitato*.

**Entro il 25 ottobre 2010** se viene presentato il **Modello 730 integrativo** (*esclusivamente al CAF o ad un professionista abilitato*). Il Modello 730 integrativo non può essere presentato al sostituto d'imposta (Inpdap).

### CHI PUO' PRESENTARE IL MODELLO

Possono utilizzare il Mod. 730/2010, per la dichiarazione relativa ai redditi 2009, i seguenti soggetti aventi come sostituto d'imposta l'INPDAP:

⇒ Pensionati e dipendenti;

*(presentazione modello all'INPDAP o al CAF o ad un professionista abilitato)*

⇒ Soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

*(presentazione modello all'INPDAP o al CAF o ad un professionista abilitato)*

⇒ Lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno solo se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2010;

*(presentazione modello all'Inpdap o al CAF o ad un professionista abilitato)*

⇒ Soggetti che nel 2010 percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di luglio 2010;

*(presentazione modello solo al CAF se il contribuente conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio o ad un professionista abilitato)*

### CHI NON PUO' PRESENTARE IL MODELLO

Si elencano alcuni casi in cui non può essere utilizzato il Mod. 730 e deve essere presentato il Mod. UNICO:

- aver prodotto nel 2009 redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- aver prodotto nel 2009 redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- avere l'obbligo di presentare per il 2009 anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, 770;
- non essere stati residenti in Italia nel 2009 e/o nel 2010;
- avere l'obbligo di presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- aver percepito nel 2010 redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

### REDDITI DICHIARABILI CON L'UTILIZZO DEL MODELLO

- ★ Redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- ★ Redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (*compensi da terzi, assegni periodici percepiti dal coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.*)
- ★ Redditi di terreni e/o fabbricati;

- ★ Alcuni redditi di capitale (*non sono da indicare i redditi che sono stati già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta definitiva o ad imposta sostitutiva come ad esempio gli interessi sui c/c bancari o postali e gli interessi su titoli di Stato*);
- ★ Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- ★ Alcuni redditi diversi (*lavori autonomi non esercitati abitualmente in quanto occasionali*);
- ★ Alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

## OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO, Modello 730) sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef, **ancorché dovute**, non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta da parte del sostituto d'imposta.

## ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Si elencano i principali casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi:

- **Solo redditi fondiari** (terreni e fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore ad euro **500,00**;
- **Solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta** obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- **Solo reddito di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti**, se è stato chiesto dal contribuente all'ultimo datore di lavoro (Inpdap) di tenere conto di tutti i redditi percepiti nell'anno 2009 e lo stesso datore di lavoro ha effettuato il relativo conguaglio;
- **Solo reddito di lavoro dipendente/pensione** (certificati da un unico sostituto d'imposta con il modello CUD 2010) e reddito di fabbricati derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- **Un reddito complessivo**, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro **8.000,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute (imposta dovuta azzerata dalle relative detrazioni spettanti);
- **Un reddito complessivo**, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro **7.500,00** nel quale concorre un assegno periodico corrisposto al coniuge (escluso il mantenimento dei figli);
- **Un reddito complessivo**, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro **7.500,00** nel quale concorre un reddito di pensione (età inferiore a 75 anni) con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute (imposta dovuta azzerata dalle relative detrazioni spettanti);
- **Un reddito complessivo**, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro **7.750,00** nel quale concorre un reddito di pensione (età pari o maggiore di 75 anni) con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute (imposta dovuta azzerata dalle relative detrazioni spettanti);
- **Solo reddito di pensione** per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro **7.500,00** con in aggiunta reddito di fabbricati derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.) ed eventuale reddito di terreni per un importo non superiore ad euro **185,92**.
- **Solo reddito dei fabbricati**, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e delle sue pertinenze (box, cantina, ecc.).
- **un reddito complessivo**, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro **4.800,00** nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti

da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

- **solo redditi esenti** (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche).

## REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

Non vanno indicati in alcuna parte del modello 730 eventuali redditi già assoggettati a ritenuta Irpef con tassazione separata certificati con modello CUD 2010, del dichiarante o del coniuge dichiarante ovvero in altri modelli di certificazione aggiuntivi al CUD 2010 per i redditi di lavoro dipendente rilasciato dall'Inpdap.

## CODICE FISCALE

Il codice fiscale del contribuente in ogni caso deve essere indicato correttamente ed in maniera leggibile e deve essere costituito da 16 caratteri alfanumerici. Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione, è necessario che il codice fiscale sia quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria. Il codice fiscale incompleto, inesatto o illeggibile non consente l'elaborazione del modello 730.

## FRONTESPIZIO

CONTRIBUENTE		Dichiarante	Coniuge dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)			Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME			SESSO (M o F)
DATI DEL CONTRIBUENTE		DATA DI NASCITA	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	
		GIORNO			
		MESE			
		ANNO			

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In caso di dichiarazione congiunta vanno utilizzati **DUE** modelli 730. Nel primo modello, intestato al dichiarante, deve essere barrata con una "X" la casella "dichiarante" e la casella "dichiarazione congiunta"; nel secondo modello, intestato al coniuge dichiarante, va barrata solamente la casella "coniuge dichiarante".

Il dichiarante deve essere dipendente o pensionato Inpdap.

**Deve essere allegata UNA sola busta 730-1 contenente le scelte dell'8 e del 5 per mille del dichiarante e del coniuge dichiarante.**

## DICHIARAZIONE PRESENTATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL CONTRIBUENTE DICHIARANTE

Nel caso in cui la dichiarazione venisse presentata per conto di persona incapace o per un minore, che hanno come sostituto d'imposta l'Inpdap, andranno compilati due distinti Modelli 730:

### → Primo Modello > riferito al tutelato/minore:

- Al campo **Codice fiscale contribuente** indicare il codice fiscale del tutelato/minore;
- Al campo **Codice fiscale del tutore o rappresentante**, indicare il codice fiscale di chi rappresenta il tutelato/minore (chiunque ne abbia avuto la tutela);
- Barrare con una "X" il campo **dichiarante**;
- Indicare i dati anagrafici e la residenza del tutelato/minore;

- Nello stato civile:
    - ★ barrare la casella 7 per la dichiarazione presentata dal tutore per persona incapace;
    - ★ barrare la casella 8 per la dichiarazione presentata dai genitori per minore escluso dall'usufrutto legale.
  - Riportare i redditi del contribuente incapace/minore cui si riferisce la dichiarazione.
- **Secondo Modello** > riferito al rappresentante/tutore, compilare solo:
- Codice fiscale contribuente (codice fiscale del minore/tutelato);
  - Codice fiscale del tutore o rappresentante;
  - Barrare con una **X rappresentante o tutore**;
  - Dati anagrafici del tutore;
  - Non vanno compilate le sezioni "Domicilio fiscale", non va barrata nessuna casella nella sezione relativa allo stato civile, non va compilato il campo "Data della variazione" e non va barrato "Vedere istruzioni".

**Non è possibile presentare dichiarazione congiunta e i redditi del rappresentante o tutore non devono mai essere indicati nella dichiarazione in esame.**

## STATO CIVILE

<b>STATO CIVILE</b>	<small>(barrare la relativa casella)</small>	CELIBE/NUBILE 1	CONIUGATO/A 2	VEDOVO/A 3	SEPARATO/A 4	DIVORZIATO/A 5	TUTELATO/A 7	MINORE 8
---------------------	--	-----------------	---------------	------------	--------------	----------------	--------------	----------

Lo **stato civile** va **sempre** indicato e la casella da barrare è quella che indica la situazione al momento di presentazione del Modello 730.

## RESIDENZA ANAGRAFICA

Da compilare solo se variata dal 1/1/2009 alla data di presentazione della dichiarazione	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	C.A.P.
	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	
	FRAZIONE	GIORNO	DATA DELLA VARIAZIONE MESE
		Vedere istruzioni	
			NUM. CIVICO

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente **ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione della presente dichiarazione**.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. In tale circostanza è obbligatorio indicare giorno mese e l'anno in cui si è verificata la variazione.

E' obbligato ad inserire la residenza chi presenta per la prima volta la dichiarazione dei redditi avendo cura di barrare la casella "vedere istruzioni".

## DOMICILIO FISCALE (ai fini dell'Addizionale Regionale e dell'Addizionale Comunale)

<b>TELEFONO E POSTA ELETTRONICA</b>	TELEFONO PREFISSO	NUMERO	CELLULARE	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
<b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2009</b>	COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
<b>DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2009</b>	COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
<b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2010</b>	COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
				Casi particolari add. I.e regionale <input type="checkbox"/>

- ◆ Se il contribuente **non ha variato** il proprio domicilio fiscale o, se variato è rimasto nello stesso Comune, va compilato solo il **Rigo "Domicilio Fiscale al 01/01/2009"**.
- ◆ Se il contribuente **ha variato** il proprio domicilio fiscale, con trasferimento dello stesso ad altro Comune, **si devono compilare tutti e tre i rigi di "Domicilio Fiscale"** e vanno seguite le seguenti istruzioni:

- ▶ **Domicilio fiscale al 1° gennaio 2009:** se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2008 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2008 indicare il nuovo domicilio.
- ▶ **Domicilio fiscale al 31 dicembre 2009:** se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2009 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2009 indicare il nuovo domicilio.
- ▶ **Domicilio fiscale al 1° gennaio 2010:** se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2009 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2009 indicare il nuovo domicilio.

La casella “casi particolari addizionale regionale interessa esclusivamente coloro che hanno il domicilio fiscale nella **Regione Veneto**, purché si trovino nelle condizioni riportate in appendice alla voce “Addizionale regionale -casi particolari”. Detti contribuenti dovranno compilare la casella indicando il codice 1 o 2 a seconda della particolare condizione in cui si trovano.

## CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO		Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente <input style="width: 50px;" type="text"/>			
BARRARE LA CASELLA	CODICE FISCALE <small>(Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)</small>	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio disabile	1 <sup>1</sup> C CONIUGE	4	5		
	2 <sup>F1</sup> PRIMO FIGLIO <sup>1</sup> D			6	7
	3 F <sup>2</sup> A D				
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI <input style="width: 50px;" type="text"/>	4 F A D				
	5 F A D				

### Generalità del Quadro “Coniuge e familiari a carico”

Le detrazioni per carichi di famiglia, sono variabili in base al reddito e, quindi, chi presta l’assistenza fiscale calcola automaticamente l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti. In base al risultato di detto calcolo le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

#### La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia, anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all'intera detrazione prevista per i figli a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

**L'attribuzione della detrazione per i figli a carico non è soggetta ad alcun vincolo d'età. Inoltre tali detrazioni spettano anche se coniuge e figli a carico non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.**

### ULTERIORE DETRAZIONE CON 4 O PIU' FIGLI

Se le detrazioni per figli a carico spettano e se il numero dei figli indicato nel Quadro "CONIUGE E FAMILIARI A CARICO" è superiore a 3 il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconosce un'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro**. L'ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche qualora l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico può essere inferiore a 12). Tale detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. La percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione deve essere indicata nella casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli" del prospetto "Coniuge e familiari a carico".

Qualora la predetta detrazione di euro 1.200,00 risulti superiore in tutto o in parte all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni spettanti, è riconosciuto un credito di importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. Tale credito verrà considerato automaticamente dal sostituto che presta assistenza fiscale in sede di liquidazione (*Modello 730-3*).

### CONDIZIONE PER ESSERE A CARICO

Per essere considerati fiscalmente a carico nel 2009 il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico non devono aver posseduto nel corso del 2009 redditi per un ammontare complessivo superiore a **euro 2.840,51** anche se percepiti, come caso limite, per **UN SOLO** giorno di lavoro.

**L'ammontare complessivo deve essere considerato al lordo degli oneri deducibili:**

- ❖ **Esempio - 1:** Reddito da lavoro € 2.190,00 + Reddito abitazione principale € 750,00 = Reddito complessivo lordo € 2.940,00 >> **PERSONA NON A CARICO.**
- ❖ **Esempio - 2:** Reddito da lavoro € 2.190,00 + Reddito abitazione principale € 600,00 = Reddito complessivo lordo € 2.790,00 >> **PERSONA A CARICO.**

### Come deve essere compilato il quadro "Coniuge e familiari a carico" (*barrare le caselle che si utilizzano*)

- Nel **RIGO 1 - casella C** - va indicato **sempre il codice fiscale del coniuge anche se questi non è a carico**. Il codice fiscale del coniuge non deve essere indicato solo nei casi di annullamento, divorzio, separazione legale ed effettiva.
- Nel **RIGO 2 - casella F1 o D** - va indicato **solo il figlio/a di età maggiore** o l'unico figlio/a.
- Dal **RIGO 3 - casella F, A o D** vanno indicati i figli dal secondo in poi e/o altri familiari:
  - Barrare la casella "**F**" se si tratta di figlio successivo al primo.
  - Barrare la casella "**A**" se si tratta di "altro familiare".
  - Barrare la casella "**D**" se si tratta di figlio portatore di handicap.
- Nella casella "**MESI A CARICO**" va indicato il numero dei mesi effettivi del 2009 in cui il figlio e/o familiare è rimasto a carico, considerando il mese in cui si verifica la condizione di inizio o di cessazione del diritto alla detrazione. Se la situazione è mutata nel corso dell'anno va indicato il numero dei mesi effettivi in cui il familiare è rimasto a carico.

- Nella casella **PERCENTUALE** va indicata la **percentuale 50 o 100** di detrazione spettante a seconda se il figlio è a carico dei due genitori o di uno solo di essi.
- Se per il figlio o altro familiare a carico del dichiarante le detrazioni sono usufruite al 100% da un altro soggetto avente diritto ( es.: coniuge ) **indicare "0"** nella casella percentuale e nella casella "mesi a carico" **indicare i mesi** in cui il figlio o altro familiare possono essere considerati fiscalmente a carico. In questo caso il **codice fiscale dei figli** o altri familiari con i requisiti per essere fiscalmente a carico deve sempre essere indicato dal dichiarante.
- **La detrazione per il coniuge a carico spetta al primo figlio** quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato. In questa ipotesi nella casella "PERCENTUALE" - del quadro "Coniuge e Familiari a carico" va indicata la lettera "C" se al primo figlio spetta la detrazione in mancanza del coniuge per l'intero anno; se non spetta per l'intero anno vanno compilate due righe:
  - **RIGO "2" per indicare i mesi di detrazione come "figlio";**
  - **RIGO "3" per i mesi di detrazione del figlio considerato coniuge, indicando nella casella percentuale la lettera "C".**

### CASI PARTICOLARI

#### 1° Caso particolare

Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31/07/2009 e da tale data non faccia più parte del nucleo familiare.

Nel caso in esame il secondo figlio di minor età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio" mentre i successivi 5 mesi esso assume la veste di primo figlio.

Pertanto ai fini della rappresentazione della suddetta situazione occorre utilizzare due Modelli 730/2009.

Nel Modello n. 1 indicare la situazione con ambedue i figli:

**RIGO 2 – F1** >> Primo figlio per 7 mesi (*poi non più a carico perché sposato e fuori dal nucleo familiare*);

**RIGO 3 - F** >> Secondo figlio per 7 mesi.

Nel Modello n. 2 indicare la nuova situazione con solo il figlio rimasto:

**RIGO 2 – F1** >> Secondo figlio per 5 mesi (divenuto primo figlio).

#### 2° Caso particolare

Coniuge a carico deceduto in corso d'anno (12 luglio 2009) e due figli a carico.

Ai fini della rappresentazione della suddetta situazione occorre utilizzare UN SOLO Modello 730/2010.

**RIGO 1 - C** >> Coniuge per 7 mesi;

**RIGO 2 – F1** >> Primo figlio per 7 mesi e percentuale a carico "100";

**RIGO 3 - F** >> Primo figlio per 5 mesi e percentuale "C" (*avvenuto decesso del coniuge*);

**RIGO 4 - F** >> Secondo figlio per 12 mesi e percentuale "100".

#### 3° Caso particolare

Vedovo, con figlio a carico, risposato in corso d'anno (24 maggio 2009) e coniuge non a carico.

**RIGO 1 - C** >> Coniuge;

**RIGO 2 – F1** >> Figlio per 5 mesi e percentuale a carico "C" (*genitore vedovo*);

**RIGO 3 - F** >> Figlio per 7 mesi e percentuale "100" (*genitore risposato*).

#### 4° Caso particolare

Ragazza madre con un figlio a carico.

**RIGO 1 - C** >> non indicare nulla;

**RIGO 2 – F1** >> Figlio per 12 mesi e percentuale a carico "C".

#### 5° Caso particolare

Conviventi con un figlio riconosciuto da entrambi.

Entrambi i genitori possono indicare la deduzione:

**RIGO 2 – F1** >> Figlio per 12 mesi e percentuale a carico "50".

## QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (*)
				GIORNI	%			
A1								<input type="checkbox"/>
A2								<input type="checkbox"/>

Questo quadro deve essere, tra gli altri, utilizzato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sui terreni nel territorio dello stato, e che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola **“nuda proprietà”** non deve dichiarare il terreno.

### Come si compila il Quadro A

- in **colonna 1**, indicare il reddito dominicale risultante dagli atti catastali (non rivalutato);
- in **colonna 3**, indicare il reddito agrario risultante dagli atti catastali.

La rivalutazione, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento, sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Se i redditi dominicali ed agrari vengono rilevati dal quadro RA dell'Unico 2009, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento.

- in **colonna 2** uno dei sotto elencati codici:
  - '1' proprietario del terreno;
  - '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
  - '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
  - '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
  - '5' socio di società semplice;
  - '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;
  - '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
- nella **colonna 4** il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno);
- nella **colonna 5** la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero);
- nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4;
- nella **colonna 7** uno dei sotto elencati codici per i seguenti casi particolari:
  - '1' mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;
  - '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;
  - '3' terreno in conduzione associata;
  - '4' terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che hanno la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto non sia inferiore a cinque anni. In relazione al terreno il soggetto che presta l'assistenza fiscale non applicherà la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari;
  - '5' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 1 e al codice 4;
  - '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Nel caso in cui è presente uno di questi codici il soggetto che presta l'assistenza fiscale provvede a riconoscere l'agevolazione spettante e a darne comunicazione nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Se nel corso del 2009 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la

percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura".

Il contribuente che detiene un terreno a titolo di proprietà subisce una tassazione sia sul reddito derivante dal **possesso del terreno (reddito dominicale)** che sul reddito derivante **dall'utilizzo del terreno (reddito agrario)**. Il reddito totale imponibile è quindi pari alla somma del reddito dominicale rivalutato e del reddito agrario rivalutato, rapportati ai giorni ed alla percentuale di possesso.

## QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI									
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI									
N. ORD.	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	6 CASI PARTICOLARI	7 CONTINUAZIONE (*)	8 CODICE COMUNE	9 ICI dovuta per il 2009
			GIORNI	%					
B1	,00								,00
B2	,00								,00
B3	,00								,00
B4	,00								,00

Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

### Art. 540 Codice Civile (estratto)

*"Al coniuge superstite, anche quando concorra con altri, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare".*

### Come si compila il Quadro B

- Ogni unità immobiliare va indicata in un singolo rigo.
- Nella **COLONNA 1** indicare la **RENDITA CATASTALE risultante dagli atti catastali senza la rivalutazione del 5%** che è automatica in sede di elaborazione del Mod. 730.
  - ❑ Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB del Modello UNICO 2009, l'importo di **COLONNA 1** va indicato **al netto** della rivalutazione del 5% operata lo scorso anno nello stesso modello Unico.
  - ❑ **L'aumento di 1/3** per le unità a disposizione (codice 2 in colonna 2) è automatico in sede di elaborazione.
- Nella **COLONNA 2** indicare uno dei seguenti codici:
  - **1** - unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
  - **2** - unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
  - **3** - unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
  - **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);

- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **7** unità immobiliare di società semplici o di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono redditi di fabbricati;
- **8** unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta densità abitativa e concessa in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2);
- **10** se l'immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- **11** se l'immobile è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- **12** se l'immobile è tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- **13** se l'immobile è di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) ed è dichiarato dal singolo condomino, essendo la quota di reddito spettante superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
- **14** se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
- **15** se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

L'indicazione dei codici di utilizzo "14" e "15" comporta la riduzione del 30% del reddito che sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato" (righe B9, B10 e B11).

- **9 - Se l'immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15.** Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;

- Nella **COLONNA 3** indicare il PERIODO di possesso in GIORNI (max 365 gg. per ogni singola unità).
- Nella **COLONNA 4** indicare la QUOTA di possesso in PERCENTUALE.

### Elementi da indicare solo in presenza di particolari situazioni

- Nella **COLONNA 5** indicare, **in caso di unità concessa in affitto (codici 3 o 4 in colonna 2), l'85% del canone percepito nel periodo esposto a colonna 3** (per Venezia e le isole di Giudecca, Murano e Burano indicare il 75%).
- Nella **COLONNA 6** indicare il codice (da 1 a 6) identificativo di casi particolari (cfr. *istruz. pag. 17 - Mod. 730*);
- La **COLONNA 7** deve essere barrata solo se il rigo precedente si riferisce allo stesso fabbricato nel caso in cui nell'arco del 2009 si siano verificate situazioni diverse per lo stesso immobile (quota e/o periodo di possesso, destinazione d'uso) e va compilato un rigo per ogni situazione creatasi in sequenza temporale.

## INDICAZIONE DELL'ICI DOVUTA NEL 2009

- Nella **COLONNA 8** indicare il codice catastale del comune ove è situato l'immobile. Se non conosciuto il codice catastale del singolo Comune è rilevabile dall'Elenco codici catastali comunali presente in calce all'Appendice delle Istruzioni al Mod. 730. Se i dati catastali sono riportati su più righe il codice deve essere scritto solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato evidenziato.
- Nella **COLONNA 9** deve essere indicato, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta dal contribuente per l'anno 2009.
  - Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà, il contribuente deve indicare l'importo dell'ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso. Pertanto, solo se l'immobile è posseduto al 100% nella colonna dovrà essere indicato l'importo totale dell'ICI dovuta sull'intero immobile.
  - Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'ICI deve essere indicata l'imposta "dovuta" anche se non versata o versata in misura inferiore.
  - La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei casi di esonero dal pagamento di detta imposta come quello disposto dalla norma che ha introdotto, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dell'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ovvero, nel caso di immobili condominiali, qualora l'ICI sia stata versata dall'amministratore di condominio.
  - Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

## NORME GENERALI SUL POSSESSO DI FABBRICATI

- E' considerata abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e su cui il soggetto proprietario o i suoi familiari dimorano abitualmente e coincide generalmente con la residenza anagrafica.
- La deduzione per l'abitazione principale compete al proprietario fino all'ammontare della rendita catastale dell'immobile e delle relative pertinenze e viene calcolata in automatico all'atto dell'elaborazione del modello da parte del sostituto d'imposta.
- La deduzione spetta per una sola unità immobiliare adibita a prima abitazione (codice 1 in colonna 2).
- Non è possibile indicare pertinenze (codice 5 in colonna 2) in assenza di abitazione principale (codice 1 in colonna 2).
- E' possibile indicare in diverse righe due o più unità possedute nel 2009 come abitazione principale (codice 1 in colonna 2) solo nel caso che la somma complessiva dei giorni di possesso delle stesse unità non sia superiore a 365.
- I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale debbono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
- Tra il nudo proprietario di un immobile e l'usufruttuario l'obbligo fiscale di dichiarare il reddito spetta all'usufruttuario.

## **SEZIONE II^ : Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato**

SEZIONE II - DATI NECESSARI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE (Cod. utilizzo 8 o 14) O COMODATO (Cod. utilizzo 15)						
	N. Ord. di riferimento	Modello n.	DATA	Estremi di registrazione del contratto NUMERO	CODICE UFFICIO	Anno di presentazione dichiarazione I.C.I.
B9	1	2	3	4	5	6
B10						
B11						

Per fruire della riduzione del 30 per cento (codice 8 o codice 14 o 15 di colonna 2) del reddito dei fabbricati locati o dati in comodato è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi B9, B10 e B11, nel modo seguente:

- nella **colonna 1** indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato o dato in comodato;
- nella **colonna 2** scrivere il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato o dato in comodato, solo se sono stati compilati più modelli;
- nelle **colonne 3, 4 e 5** riportare i dati della registrazione del contratto di locazione, o di comodato (data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio delle Entrate, o dell'ex Ufficio del Registro, riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- nella **colonna 6** scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione

## **QUADRO C - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PER I QUALI LA DETRAZIONE È RAPPORTATA AL PERIODO DI LAVORO											
C1	1	2	3		C2	1	2	3			
	Tipologia reddito	Indeterminato/ Determinato	REDDITO	,00		Tipologia reddito	Indeterminato/ Determinato	REDDITO	,00		
C3											
C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)							1	Lavoro dipendente	2	Pensione

### **Come si compila il Quadro C**

#### **SEZIONE I^ : Righe C1-C2-C3-C4**

Nella prima sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione per lavoro dipendente è rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Al riguardo, si rammenta che l'articolo 13 del TUIR prevede per tale tipologia di redditi delle detrazioni d'imposta. Tali detrazioni, tuttavia, sono "teoriche" e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare, come previsto dall'articolo sopra citato, l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti. In base al risultato di detto calcolo, nel quale si tiene conto del reddito complessivo al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, tali detrazioni possono spettare per intero, solo in parte o non spettare affatto, a seconda della situazione reddituale del contribuente (*in Istruzioni Modello 730 – Appendice: tabella 7 per le detrazioni teoriche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; tabella 8 per le detrazioni teoriche sui redditi di pensione; tabella 9 per le detrazioni teoriche su alcuni redditi diversi*).

**In questa sezione vanno riportati in particolare:**

- **Stipendio e/o pensione.**
- **Indennità e compensi da terzi.**
- **Borse di studio.**
- **Compensi per collaborazioni coordinate e continuative.**
- **Indennità per cassa integrazione guadagni.**
- **Indennità per mobilità.**

- **Trattamenti periodici integrativi corrisposti dai fondi pensione di cui al D. Lgs. 124/93.**

Nei righi **C1** oppure **C2** oppure **C3**, alla **casella di colonna 1** è obbligatorio riportare:

- **Codice 1** se si indicano redditi di pensione.
- **Codice 2** se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati.
- **Codice 3** se si indicano compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia.

**I Pensionati indicano Codice "1" - I dipendenti indicano Codice "2".**

La **casella di colonna 2**, dei rigi da C1 a C3, deve essere compilata nei casi di redditi di lavoro dipendente o di compensi per lavori socialmente utili indicando:

il **Codice 1** se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

il **Codice 2** se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

**I dipendenti Inpdap devono indicare il Codice "1".**

Nella **casella di colonna 3**, dei rigi da C1 a C3, indicare l'importo dei redditi percepiti nel 2009 - **punto 1 del CUD 2010**.

Nel **rigo C4, colonna 1**, indicare sempre il numero dei giorni - **punto 3 del CUD 2010** - cui si riferiscono i redditi da lavoro dipendente dichiarati.

Nel **rigo C4, colonna 2**, indicare sempre il numero dei giorni - **punto 4 del CUD 2010** - cui si riferiscono i redditi da pensione dichiarati.

**La somma dei giorni indicati nel rigo C4 – colonne 1 e 2 – non deve essere superiore a 365 giorni. Nel caso di reddito da lavoro dipendente e da pensione, coincidenti nello stesso periodo, indicare i giorni coincidenti solo nel rigo C4, colonna 1, "lavoro dipendente" (più favorevole la detrazione).**

### SEZIONE II^ : Righi C6-C7

SEZIONE II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI LA DETRAZIONE NON È RAPPORTATA AL PERIODO DI LAVORO										
C6	1 Vedere istruzioni	2 REDDITO		C7	1 Vedere istruzioni	2 REDDITO		C8	1 Vedere istruzioni	2 REDDITO
	<input type="text"/>	,00			<input type="text"/>	,00			<input type="text"/>	,00

In questa sezione, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (**punto 2 del CUD 2010**) che usufruiscono delle detrazioni previste all'art. 13, comma 5 e 5-bis, **in particolare:**

- *le somme riconosciute per gli assegni percepiti dal coniuge a seguito di separazione legale, divorzio ed annullamento, ad esclusione delle somme destinate al mantenimento dei figli. Ove nella sentenza non sia quantificato l'importo per il coniuge distintamente da quello per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera a metà. **Solo per questi redditi va barrata la casella di colonna 1.***
- *compensi ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza.*

### SEZIONE III^ : Ritenute Irpef e Addizionale Regionale all'Irpef

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF			
C9	RITENUTE IRPEF		C10 RITENUTE ADD.LE REGIONALE
		,00	,00

Nel **rigo C9** indicare il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II - **punto 5 del CUD 2010**.

Nel **rigo C10** indicare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II - **punto 6 del CUD 2010**.

### SEZIONE IV<sup>^</sup> - Ritenute Addizionale Comunale all'Irpef

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF							
C11	RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2009		,00	C12	RITENUTE SALDO ADD.LE COMUNALE 2009		,00
C13	RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2010						,00

Nel **rigo C11** indicare l'acconto per l'anno 2009 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II - **punto 10 del CUD 2010**.

Nel **rigo C12** indicare il saldo per l'anno 2009 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II - **punto 11 del CUD 2010**.

Nel **rigo C13** indicare l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2010 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II - **punto 13 del CUD 2010**.

#### ATTENZIONE – Ritenute Irpef sospese

*I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, **devono comunque riportare nei righi da C9 a C13** gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione e nel **rigo F5 del quadro F** indicare l'importo sospeso.*

### QUADRO D - ALTRI REDDITI

Il **quadro D** è diviso in due Sezioni:

- nella prima, vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

#### SEZIONE I<sup>^</sup> - Redditi di capitale, lavoro autonomo e diversi

- Utili ed altri proventi equiparati ( rigo D1)
- Altri redditi da capitale (rigo D2)
- **Redditi di lavoro autonomo ( rigo D3)**
- Redditi diversi (rigo D4)
- **Redditi diversi per i quali è prevista la detrazione (rigo D5)**

#### RIGO D3 – COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO *non derivanti da attività professionale*

	TIPO DI REDDITO	2	REDDITI	4	RITENUTE
D3	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO NON DERIVANTI DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE				,00

#### Come si compila il Rigo D3:

Nella **colonna 1 – Tipo di reddito**, va indicato il relativo codice:

- **CODICE 1** - Lavoro autonomo esercitato in via occasionale e derivante da opere d'ingegno tutelate dal diritto d'autore (*ad esempio articoli per riviste e/o giornali*). In questo caso se il contribuente ha un'età inferiore a 35 anni la riduzione forfetaria spetta nella misura del 40% anziché del 25%.

Nella **colonna 2 – Redditi**, si riporta l'importo delle "**somme percepite**" nell'anno 2009. Tali somme vanno indicate al lordo sia della riduzione forfetaria, *calcolata in automatico dal sostituto durante l'elaborazione del modello 730*, sia delle ritenute d'acconto Irpef eventualmente subite.

Nella **colonna 4 – Ritenute**, va riportato l'ammontare delle "**ritenute**" d'acconto Irpef subite nel corso del 2009. Nel prospetto di liquidazione Mod. 730-3 verrà indicato l'importo del reddito al netto della deduzione forfetaria spettante.

### RIGO D5 - REDDITI DIVERSI per i quali è prevista la detrazione

	TIPO DI REDDITO	2 REDDITI	SPESE	4 RITENUTE
D5	REDDITI DIVERSI PER I QUALI È PREVISTA LA DETRAZIONE		,00	,00

#### Come si compila il Rigo D5:

Nella **colonna 1 – Tipo di reddito**, va indicato il relativo codice:

- **CODICE 2** – E' la maggior parte dei casi interessati da questo rigo e si riferisce ad attività di lavoro autonomo esercitate in maniera **occasionale**, svolto quindi non professionalmente né in modo abituale.

Nella **colonna 2 – Redditi**, si riporta l'importo delle "**somme percepite**" nell'anno 2009. Tali somme vanno indicate al lordo delle ritenute d'acconto Irpef subite.

Nella **colonna 3 – Spese**, si riporta l'importo delle spese eventualmente subite per la produzione dei redditi sopra indicati (*il contribuente deve tenere agli atti la relativa documentazione*). In assenza di spese non va indicato alcun importo.

Nella **colonna 4 – Ritenute**, va riportato l'ammontare delle "**ritenute**" d'acconto Irpef subite.

### Sezione II - Redditi a tassazione separata

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA								
D6	Redditi percepiti da eredi e legatari	1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito	5 Reddito totale del deceduto	6 Quota delle imposte sulle successioni	7 Ritenute
					,00	,00	,00	,00
D7	Imposte ed oneri rimborsati nel 2009 e altri redditi a tassazione separata	1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito			7 Ritenute
					,00			,00

**Rigo D6** - devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2009 dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell'avente diritto. Sono esclusi i redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Non devono essere dichiarati se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- ratei di pensione e di stipendio;
- TFR e indennità equipollenti;
- emolumenti arretrati da lavoro dipendente o assimilati;
- indennità percepite per la cessazioni dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;

**Rigo D7** - per i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata (*casi più frequenti*) specificare i seguenti codici:

- 1 - per emolumenti arretrati da lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili a tassazione separata;
- 2 - per indennità spettanti a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa dei danni consistenti dalla perdita di lavoro dipendente;
- 3 - per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e l'ILOR, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 2009 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
- 4 - per somme restituite dal sostituto o da terzi nel 2009 e per le quali il contribuente abbia usufruito già in anni precedenti della detrazione d'imposta.

**Si rammenta che in generale non vanno indicati nel Modello 730 e, in particolare in questa sezione, i redditi a tassazione separata certificati nel/i CUD 2010 rilasciato/i dal/i sostituto/i d'imposta.**

## QUADRO E – ONERI E SPESE

La complessità e vastità ormai raggiunta, in merito alla possibilità per il contribuente di considerare in sede di dichiarazione dei redditi le spese sostenute nel corso dell'anno come oneri detraibili dall'imposta o deducibili dal reddito, ha fatto considerare l'opportunità dell'emanazione di apposita nota operativa che è resa disponibile contestualmente alla presente.

## QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE ED ECCEDENZE

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF E ADDIZIONALE COMUNALE RELATIVI AL 2009										
F1	Prima rata acconto IRPEF	1	Seconda o unica rata acconto IRPEF	2	Acconto Add.le Comunale trattenuto con Mod. 730/2009	3	Acconto Add.le Comunale versato con Mod. F24	4	Eccedenza acconto Irpef compensata nel Mod. F24	5
				.00		.00		.00		.00

Nel rigo F1 vanno sempre indicati gli acconti IRPEF relativi all'anno 2009, anche in caso di sospensione del versamento per eventi eccezionali, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento. Il contribuente che ha usufruito nello scorso anno dell'assistenza fiscale Mod. 730 deve riportare:

- Al rigo F1, colonna 1, l'importo della prima rata di acconto - punto 21 del CUD 2010 *se non è un 730 congiunto*.
- Al rigo F1, colonna 2, importo della seconda o unica rata - punto 22 del CUD 2010 *se non è un 730 congiunto*.

Gli eventuali versamenti integrativi relativi agli acconti dell'Irpef eseguiti autonomamente dal contribuente, devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.

- Al rigo F1, colonna 3, l'acconto dell'Addizionale Comunale trattenuto dal sostituto d'imposta con Modello 730/2009 – punto 24 del CUD 2010;
- Al rigo F1, colonna 4, l'acconto dell'Addizionale Comunale versato autonomamente con Modello F24;

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I contribuenti che presentano la dichiarazione Modello 730/2010 in forma congiunta e che hanno utilizzato anche nel 2009 il Modello 730 per presentare ugualmente la dichiarazione congiunta, devono compilare ciascuno nel proprio modello 730/2010 (dichiarante e coniuge dichiarante) il rigo F1, colonna 1 e 2, indicando gli importi versati con riferimento al 1° e 2° acconto della propria Irpef, desumibili solo dalle Annotazioni del CUD 2010 del coniuge che nel 730/2009 è stato "dichiarante". Tale procedimento è conseguente a quanto stabilito dal decreto legge 23 Novembre 2009 n. 168 in quanto l'Inpdap, quale sostituto d'imposta, ha dovuto restituire il 20% degli acconti precedentemente determinati in sede di liquidazione del Modello 730/2009.

SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI		
F3	IRPEF	1
		.00

Nel rigo F3, colonna 1, indicare l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2008 (importo di colonna 4 del rigo RX1 e RX5 del Mod. UNICO 2009) ovvero dal punto 30 del CUD 2010 o dalle dichiarazioni degli anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione.

## Sezione IV – Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI										
F5	Eventi eccezionali	1	IRPEF	2	Addizionale Regionale all'IRPEF	3	Addizionale Comunale all'IRPEF	4	Imposta sostitui- va incremento produttività	5
			.00		.00		.00			.00

Nel rigo F5 indicare:

- nella **colonna 1** il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti da indicare nelle colonne 2, 3 e 4;
- nella **colonna 2**, l'importo dell'ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef sospesa;
- nella **colonna 4**, l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef sospesa.

## Sezione V – Trattenute del saldo dovuto per il 2009 e degli acconti 2010

SEZIONE V - TRATTENUTE DEL SALDO DOVUTO PER IL 2009 E DEGLI EVENTUALI ACCONTI RELATIVI AL 2010															
F6	Compilare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	1	Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	2	0,00	3	Compilare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale	4	Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore	5	0,00	6	Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)	7	

- ⇒ **barrare la casella 1 solo se** il contribuente ritiene di non dover effettuare acconti Irpef sui redditi dell'anno 2010;
- ⇒ se il contribuente ritiene di dover versare un minore acconto sui redditi per l'anno 2010, deve indicare il relativo importo da lui presunto nella colonna 2;
- ⇒ **barrare la casella 3 solo se** il contribuente ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto addizionale comunale;
- ⇒ se il contribuente ritiene di dover versare un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2010, deve indicare nella colonna 4 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2010;
- ⇒ se il contribuente intende avvalersi della **facoltà di rateizzare le somme** eventualmente dovute a saldo dell'Irpef 2009 e delle addizionali regionale e comunale Irpef 2009, nonché per la prima rata di acconto Irpef 2010, deve indicare nella **casella 5** il numero delle rate scelto: **da 2 a 5**. In caso di dichiarazione congiunta il numero delle rate va indicato solo nel modello del dichiarante.

## Sezione VII – Modello 730 Integrativo

Se il contribuente ha già presentato il 730/2010 al proprio sostituto o al CAF, nel caso in cui si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati, che non modificano la liquidazione delle imposte purché non riguardino i dati del sostituto di imposta; vedere le istruzioni che seguono), può presentare, SOLO AL CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO, **entro il 25 ottobre 2010** un nuovo modello 730, completo di tutte le sue parti e indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo di conformità. Se l'assistenza era stata prestata, inizialmente, dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione riferita all'anno reddituale.

SEZIONE VII - (DA COMPILARE SOLO NEL MOD. 730 INTEGRATIVO)							
F9	Importi rimborsati dal sostituto d'imposta IRPEF	1	0,00	2	0,00	3	0,00
F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento dell'ICI Credito IRPEF	1	0,00	2	0,00	3	0,00

### Compilazione righe F9 e F10

Nel rigo F9 indicare:

- nella **colonna 1** l'importo del credito Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2010 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 4, del 730-3/2010. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 4, del 730-3/2010;
- nella **colonna 2** l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2010 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 4, del 730-3/2010. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 4, del 730-3/2010;

- **nella colonna 3** l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2010 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 4, del 730-3/2010. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 4, del 730-3/2010.

## QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA

### Sezione I – Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI										
G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	1	credito anno 2008	2	di cui compensato nel mod. F24	3	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)	4
				,00		,00			,00	,00

Al contribuente che acquista - entro un anno dalla vendita di un unità immobiliare destinata a propria abitazione – un'altra casa di abitazione non di lusso è concesso un "credito d'imposta", pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto fruitore dell'agevolazione prima casa (*Circolare Min. Finanze n. 19/E del 1° marzo 2001*).

La condizione di "riacquisto" non risulta soddisfatta nel caso in cui il contribuente abbia stipulato solamente un contratto preliminare di compravendita (*Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 66 del 3 maggio 2004*).

- Nella **colonna 1** deve essere riportato l'eventuale credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione dei redditi (*Rigo RN 42, colonna 2, del Modello UNICO/2009 o Rigo 60, prospetto liquidazione Modello 730-3/2009*);
- Nella **colonna 2** deve essere indicato il credito d'imposta maturato nel 2009 che spetta ai soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - o che tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione dell'attuale Modello 730 abbiano acquistato un nuovo immobile usufruendo delle agevolazioni "prima casa";
  - o che il nuovo acquisto sia avvenuto entro un anno dalla vendita del precedente immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa".
- La **colonna 3** deve essere esclusivamente utilizzata solo nel particolare caso che sia stata effettuata una compensazione con modello F24.

### Sezione IV – Crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

SEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO									
G5	Abitazione principale	Codice fiscale	2	Totale credito	4				
					,00				
G6	Altri immobili	Caso particolare	1	Codice fiscale	2	Ripartizione rate	3	Totale credito	4
									,00

Questa sezione è riservata ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute relative agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta (art. 3, c. 1, del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni).

## QUADRO I – ICI

QUADRO I ICI	
I1	<p>Barrare la casella se si intende utilizzare, con il Mod. F24, l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'ICI dovuta per l'anno 2010; in tal caso l'intero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta</p> <p style="text-align: center;">OVVERO</p> <p>Indicare l'ammontare dell'ICI dovuta per l'anno 2010 che si intende versare con il modello F24 mediante compensazione del credito risultante dalla presente dichiarazione; in tal caso il credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta fino a concorrenza dell'importo indicato nella casella "2"</p>
	<p>1</p> <p>2 IMPORTO</p> <p>,00</p>

Nel Modello 730/2010 è prevista con il Quadro I la facoltà per i contribuenti di utilizzare il credito, eventualmente, risultante dalla liquidazione, per il pagamento (*unicamente con il Modello F24*) dell'imposta comunale sugli immobili ICI dovuta per l'anno 2010. Il contribuente che esercita tale facoltà **non ottiene** nel mese di luglio o agosto da parte del sostituto d'imposta il rimborso degli importi a credito, risultanti dalla presente dichiarazione Mod. 730, per la parte corrispondente all'importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell'ICI mediante compensazione nel mod. F24. Il contribuente può scegliere di destinare al pagamento dell'ICI l'intero ammontare del credito eventualmente risultante dalla liquidazione della dichiarazione ovvero, in alternativa, specificare l'importo dell'ICI che intende pagare utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione.

## Modalità di compilazione del Quadro I

La **Casella 1** va barrata se si intende utilizzare l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'ICI. Il sostituto, in questo caso, non procederà ad alcun rimborso che diverrà "credito d'imposta" per il contribuente solo ai fini del pagamento dell'ICI utilizzando il Modello F24 e non i tradizionali C/C postali.

Nella **Casella 2** va indicato l'importo ICI dovuto per il 2010 che si intende portare in compensazione con il credito risultante dalla dichiarazione. Tale importo può essere inferiore o uguale all'ICI dovuta per l'anno 2010.

## CASISTICA ICI

Se dalla liquidazione del Modello 730/2010 si verifica:

- un debito**, non verrà presa in considerazione la richiesta di compensazione eventualmente indicata al quadro "I";
- un credito, di ammontare maggiore** rispetto all'importo del debito ICI che il contribuente ha chiesto di compensare (*importo casella 2*) potrà essere compensato nel Modello F24 il debito ICI, con quanto indicato a casella 2, e l'importo residuo sarà rimborsato in busta paga.
- un credito, di ammontare minore** rispetto all'importo del debito ICI che il contribuente ha chiesto di compensare (importo casella 2). In questo caso il contribuente non otterrà alcun rimborso da parte del sostituto (Inpdap) e per il pagamento dell'ICI mediante F24 utilizzerà il credito da Mod. 730 integrato con un esborso diretto.

Se si è scelto di compilare il QUADRO I, per utilizzare e compilare il Modello F24 bisogna tener conto dei dati riportati nel sotto indicato sub-prospetto, che il contribuente trova alla seconda pagina del Modello 730-3 consegnato dal sostituto d'imposta o dal CAF e relativo alle risultanze contabili della dichiarazione 730/2010 presentata ed elaborata:

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 AI FINI DEL PAGAMENTO ICI							
(Il presente prospetto può risultare compilato solo nel caso in cui nel quadro I - ICI sia stato richiesto di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento ICI)							
	CODICE TRIBUTATO	ANNO DI RIFERIMENTO	DICHIARANTE		CONIUGE		
			1 CODICE REGIONE/COMUNE	2 CREDITO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO	
161	IRPEF	4001	2009		,00		,00
162	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	3801	2009		,00		,00
163	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3844	2009		,00		,00
164	TOTALE				,00		,00

## Avvertenze

Si rammenta che nei pagamenti tramite F24 vige l'obbligo di compilazione e presentazione in Banca e/o alle Poste del Modello, anche nell'ipotesi che per effetto della compensazione effettuata (*es.: credito 730 con ICI*) il saldo del Modello F24 sia pari a zero.

A prescindere se sono terminate le operazioni di assistenza fiscale, Modello 730/2010, da parte del sostituto si rammenta che:

- ⇒ **il termine per pagare l'acconto ICI è entro il 16 giugno 2010.**
- ⇒ **il termine per versare il saldo ICI è entro il 16 dicembre 2010.**

